

Circolare Notiziario

n. 2/2021

1 marzo 2021

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche](#) Pag. 4
- [Compensazione di crediti tributari \(non Iva\) oltre € 5.000](#) Pag. 5
- [Compensazione orizzontale del credito Iva](#) Pag. 6
- [Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali](#) Pag. 8
- [Richiesta del rimborso Iva annuale](#) Pag. 9
- [Rimborso Iva 2020 versata nel Regno Unito](#) Pag. 10



STRUMENTI OPERATIVI

- [Scadenze fiscali 2021](#) Pag. 11
- [Check-list per visto di conformità ai fini Iva](#) Pag. 13
- [Check list ristori Covid](#) Pag. 15
- [Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2021](#) Pag. 16
- [Certificazione degli utili corrisposti](#) Pag. 17
- [Tipologie di bilancio per le società di capitali](#) Pag. 18
- [Bilancio in forma abbreviata](#) Pag. 19



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Versamento tassa annuale libri sociali 2021](#) Pag. 20
- [Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail](#) Pag. 21
- [Scadenze e adempimenti di bilancio](#) Pag. 22
- [Decisioni dei soci a distanza](#) Pag. 23



NON SOLO IMPRESA

- [Aliquote contributive 2021 Gestione Separata Inps](#) Pag. 24
- [Lotteria degli scontrini](#) Pag. 25



AGEVOLAZIONI

- [Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi](#) Pag. 26



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di marzo 2021](#) Pag. 27

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:

Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

COORDINATORE SCIENTIFICO: Stefano Zanon

COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****CONTRIBUTI
COVID-19
ESENTASSE**

- L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le indennità e i bonus erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non concorrono alla formazione del reddito imponibile a prescindere da quale sia l'ente erogatore.
- Ai contributi di «qualsiasi natura» erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, è riconosciuta la detassazione integrale, e quindi non sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione.

**INVIO SEMESTRALE
DEI DATI AL SISTEMA
TESSERA SANITARIA**

- Con D.M. 29.01.2021 il Ministero dell'Economia ha cambiato da mensile a semestrale l'obbligo per gli operatori sanitari di trasmettere i dati relativi alle spese mediche 2021.
- È indicato come criterio per identificare le spese oggetto dell'invio quello «di cassa». Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si dovrà fare riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale.

**INVIO DATI
ANAGRAFE
TRIBUTARIA
DALLE SCUOLE**

- L'Agenzia delle Entrate ha inserito le scuole tra i soggetti obbligati alla trasmissione in Anagrafe tributaria delle spese e degli altri elementi utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, come le erogazioni liberali ricevute e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei singoli soggetti iscritti ai corsi e dei soggetti pagatori.
- La trasmissione telematica di tali informazioni all'Anagrafe tributaria prevede un avvio graduale: per le spese relative agli anni 2020 e 2021 i soggetti che costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione potranno trasmettere le informazioni richieste in via facoltativa.
- L'obbligo decorre solo dalle spese sostenute nell'anno 2022.

**TRASMISSIONE
EROGAZIONI
LIBERALI TERZO
SETTORE**

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. Economia 3.02.2021, riguardante la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali degli enti del Terzo settore, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
- Si segnala che per l'anno d'imposta 2020 la comunicazione risulta ancora facoltativa, mentre nuovi obblighi saranno introdotti a partire dal 2021 e 2022.

**ACCESSO AI
SERVIZI TELEMATICI
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

- L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, dal 1.03.2021, non si possono più ottenere le credenziali di Fisconline e nei prossimi mesi quelle già in uso verranno progressivamente dismesse. Di conseguenza, per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia sarà necessario utilizzare solamente Spid, la Carta d'identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi.

**NEI BILANCI 2020
L'IRAP DOVUTA
AL NETTO
DELLA RATA
NON VERSATA**

- Nel bilancio 2020 l'Irap di competenza è solo quella effettivamente dovuta nell'esercizio, cioè al netto dell'eventuale prima rata di acconto non versata grazie al decreto Rilancio.
- Per arrivare a questo risultato, la prima rata dell'acconto (non pagata) non deve essere registrata in contabilità, ma è sufficiente accantonare l'Irap dell'esercizio, già al netto di quanto non versato (stralciato) dal decreto Rilancio, a fine anno.

**MODELLI
INTRASTAT
DOPO LA BREXIT**

- L'Agenzia delle Dogane ha recepito gli effetti, decorrenti dal 1.01.2021, della Brexit sugli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, che prevedono l'esclusione dall'invio dei modelli Intrastat per la Gran Bretagna e l'inclusione dell'Irlanda del Nord.
- Il provvedimento apporta modifiche alle istruzioni di compilazione dei modelli, tra cui la sostituzione della tabella A dell'allegato XI, riguardante le istruzioni di compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché dei servizi resi e ricevuti, nella quale è stato aggiunto il codice Paese XI, che la direttiva 2020/1756 ha attribuito all'Irlanda del Nord ai fini dei controlli Iva sugli scambi intracomunitari.

**GUIDA AGGIORNATA
SUPERBONUS 110%**

- L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet la guida al superbonus del 110%, nella versione aggiornata di febbraio 2021, con la quale precisa che dal 1.01.2021 la detrazione maggiorata del 110% spetta anche per gli interventi «trainati» destinati alla eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

**RIPIANAMENTO
DELLE PERDITE
E COVID-19**

- Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che solo le perdite maturate nel 2020 possono beneficiare del rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento o allo scioglimento della società.

**Notizie in sintesi (segue)****NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE DEL TAX CREDIT LOCAZIONI**

- L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il nuovo modello telematico per la cessione del tax credit locazioni, al fine di inserire le ultime novità apportate dalla legge di Bilancio 2021.
- In particolare, a seguito dell'allungamento della possibilità di beneficiare del credito d'imposta, è stata inserita una casella apposita dove inserire l'anno e il mese cui si riferisce il credito d'imposta ex D.L. 34/2020 oggetto di cessione.

CONSULENZE PROFESSIONALI PER SUPERBONUS

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha sottoscritto una convenzione con Infocamere per garantire un accesso privilegiato ai propri iscritti sulla piattaforma Sibonus gestita da Info-camere. Alla base della convenzione c'è la collaborazione tra competenze differenti per il superbonus: i commercialisti si pongono come interlocutori tecnici, mentre Infocamere mette a disposizione la propria piattaforma e fornisce un supporto di help desk per un suo corretto utilizzo.

CONGUAGLI IMU

- Si ricorda che entro il 1.03.2021 (il termine del 28.02.2021 cade di domenica) dovevano essere versati eventuali conguagli relativi al saldo Imu 2020, rispetto a quanto pagato entro la scadenza ordinaria del 16.12.2020. Occorre verificare le aliquote dei soli Comuni (pochi) che hanno pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze delle aliquote diverse da quelle pubblicate al 16.11.2020.

IMU IMMOBILI INAGIBILI

- La Cassazione ha ribadito che per gli immobili inagibili e di fatto non utilizzati i contribuenti possono attestare, con autocertificazione, tali condizioni per richiedere al Comune la tassazione Imu ridotta al 50% per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette.

SANZIONI PER DICHIARAZIONE INFEDELE

- La Corte di Cassazione, sezione penale, ha sancito che l'adesione all'accertamento da parte del contribuente, con pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni e interessi, non esclude l'eventuale pro-cedimento penale, non potendo invocare il principio del "ne bis in idem".

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Ministero dell'Economia ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4.02.2021, n. 29 il comunicato che stabilisce il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Per il periodo 1.01.2021-30.06.2021 il tasso di riferimento è pari allo 0%.

MODIFICHE AL TEMPORARY FRAMEWORK

- La Commissione Europea, con decisione del 28.01.2021, ha deciso di modificare il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19. In particolare, la singola impresa potrà beneficiare, fino al 31.12.2021, di aiuti in deroga fino a € 1,8 milioni (€ 225.000 per le aziende del settore primario e € 270.000 per il settore della pesca e dell'acquacoltura).
- Inoltre, gli Stati membri potranno convertire, fino al 31.12.2022, garanzie, prestiti e anticipazioni rimborsabili concessi nell'ambito del Temporary framework in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni a fondo perduto.

NUOVO MODELLO MUD

- Con D.P.C.M. 23.12.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16.02.2021 n. 39, supplemento ordinario n. 10, è stato approvato il nuovo Mud (Modello unico di dichiarazione) per il 2021 in materia di rifiuti.
- Il nuovo Mud nasce dalla necessità di adottare, per il 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale, per acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea. Per effetto della pubblicazione del decreto, avvenuta il 16.02.2021, il termine per la presentazione della dichiarazione è prorogato dal 30.04.2021 al 16.06.2021.

ESPORTAZIONI E CERTIFICATO DI ORIGINE PREFERENZIALE

- L'Agenzia delle Dogane ha semplificato il rilascio dei certificati di origine preferenziale. In particolare, è stata eliminata la fase procedurale di istruttoria e, sostanzialmente, si prevede che il rilascio avvenga sulla base dell'autocertificazione dell'impresa.



APPROFONDIMENTO

Integrazioni del bollo sulle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 4.02.2021, ha stabilito le modalità tecniche per l'effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1.01.2021, tramite il Sistema di interscambio, nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato. In particolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce a ogni soggetto titolare di partita Iva obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

ELENCHI	Tipologia	<ul style="list-style-type: none"> Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI l'Agenzia delle Entrate predisponde due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente: <ul style="list-style-type: none"> delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile); delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile).
	Disponibilità dei dati	Gli elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare .
MODIFICHE ALL'ELENCO B	Spunta	Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall'Agenzia nell' Elenco B , non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procede all'indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B.
	Integrazioni	Il cedente/prestatore, o l'intermediario delegato, può inoltre integrare l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta.
	Termini	<ul style="list-style-type: none"> Le modifiche all'Elenco B sono effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre solare dell'anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10.09 dell'anno di riferimento. <p>L'Elenco B può essere modificato più volte entro i termini stabiliti, ma solo l'ultima modifica elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo dell'imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento.</p>
	Modalità	<ul style="list-style-type: none"> Il cedente/prestatore effettua le modifiche all'Elenco B, direttamente o tramite intermediario delegato: <ul style="list-style-type: none"> in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia; in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al provv. Ag. Entrate 4.02.2021.
Assenza di modifiche	In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell'intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall'Agenzia.	



Compensazione di crediti tributari (non Iva) oltre € 5.000

L'art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'**Irap** e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile (art. 2409-bis Codice Civile), la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164.

Il D.L. 124/2019 ha esteso anche alle imposte diverse dall'Iva l'obbligo (già previsto in ambito Iva) della preventiva presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge, per il relativo utilizzo.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI	Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> Crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> imposte sui redditi; addizionali alle imposte sui redditi; ritenute alla fonte; imposte sostitutive delle imposte sul reddito; Irap; crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 	Per importi superiori a € 5.000 annui.
		↓	Utilizzo in compensazione orizzontale.
	Obbligo	Richiedere l'apposizione del visto di conformità , relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.	
		<i>In alternativa</i>	Relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis C.C.
LIMITE ALLE COMPENSAZIONI	Orizzontale	Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (art. 17 D. Lgs. 241/1997) ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è pari a € 700.000.	
	Verticale	Per i sogetti subappaltatori , qualora il volume di affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l' 80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto , il limite è pari a € 1.000.000.	
INDEBITE COMPENSAZIONI		La compensazione tra tributi della medesima specie non soggiace a limiti di importo nè al visto di conformità.	
		<ul style="list-style-type: none"> Qualora, in esito all'attività di controllo, i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente: <ul style="list-style-type: none"> la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro 30 giorni; l'applicazione della sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a € 5.000, e pari a € 250, per importi superiori a € 5.000, per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'art. 12 D. Lgs. 472/1997, relativo al cumulo giuridico per concorso di più violazioni. Qualora, a seguito della comunicazione, il contribuente, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta, con modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. 	



Compensazione orizzontale del credito Iva

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui fino a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire **dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

Esempi

- Il **credito Iva 2020** può essere compensato **dal 1.01.2021**.
- Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 può essere compensato dal 30.04.2021 (termine di presentazione del modello Iva TR).

Importi annui superiori a € 5.000,00

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal 10° giorno successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Esempio

Il credito Iva relativo al 1° trimestre 2021 è compensabile dal 10.05.2021 (con presentazione del modello Iva TR il 30.04.2021).

È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione o istanza (annuale o infrannuale)** da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

Modalità

Sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate i soggetti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'Iva.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, **può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza** da cui il credito emerge.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, **può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

**Compensazione orizzontale del credito Iva (segue)**

Tavola n. 1

Limiti per utilizzo del credito Iva

Credito Iva utilizzato nel mod. F24	Punteggio ISA	Obbligo visto di conformità	Mod. Iva preventivo	Credito utilizzabile dal:
Fino a € 5.000,00	---	No	No	1.01
Da € 5.000,00 a € 50.000,00	Almeno 8/8,5 ¹	No	Sì	10° giorno successivo alla presentazione del mod. Iva ² . <ul style="list-style-type: none"> Quindi: <ul style="list-style-type: none"> - per compensazioni del 16.02, presentazione mod. Iva entro il 6.02; - per compensazioni del 16.03, presentazione mod. Iva entro il 6.03.
Da € 5.000,00 a € 50.000,00	Inferiore a 8/8,5 ¹	Sì	Sì	
Superiore a € 50.000,00	---	Sì	Sì	

Note

- Il limite per l'utilizzo del credito Iva senza necessità di apporre il visto di conformità è innalzato a € 50.000 in caso di punteggio ISA:
 - almeno pari a **8** per il **2019**;
 - almeno pari a **8,5** considerando la media dei punteggi per il **2018 e 2019**.
- Considerato che la presentazione della dichiarazione Iva è ammessa a partire dall'1.02, l'utilizzo per importi eccedenti € 5.000 **non è possibile prima dell'11.02 di ciascun anno**.

Tavola n. 2

Esempi di compensazione orizzontale del credito Iva annuale

Importo credito Iva anno 2020	Limiti alla compensazione	Presentazione preventiva dichiaraz. Iva	Visto di conformità	Utilizzo F24 Telematico Agenzia Entrate	Possibilità di compensazione
1° caso € 4.000	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No	Obbligatorio	Dal 1.01.2021
€ 3.000 Utilizzo 16.01.2021	Nessuno Inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2021
€ 1.000 Utilizzo 16.02.2021	Nessuno Progressivo € 4.000 inferiore a € 5.000	No	No		Dal 1.01.2021
€ 11.000 Utilizzo 16.05.2021	Sì Progressivo € 15.000 superiore a € 5.000	Sì Entro il 30.04.2021	Sì ¹ Superiore a € 5.000		Dal 10.05.2021 ²
2° caso € 15.000					
Note	<ol style="list-style-type: none"> Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità occorre inviare una dichiarazione integrativa entro il mese precedente la compensazione. Trasmissione del modello F24 dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva. 				



Divieto di compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il **divieto** di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in **compensazione nel modello F24** in presenza di **imposte erariali iscritte a ruolo, di importo superiore a € 1.500,00**, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto sussiste solo per le compensazioni **orizzontali**.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Con tale compensazione il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da procedere successivamente alla compensazione ordinaria mediante modello F24 del residuo credito con eventuali altri debiti. Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il **codice tributo RUOL**, da utilizzare nel modello **F24 Accise**, indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.

Si ricorda che l'art. 1, c. 99 L. 205/2017 ha introdotto un controllo dell'utilizzo del credito in compensazione nelle ipotesi di presenza di profili di rischio.

LIMITAZIONE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI	Diritti iscritti a ruolo	Presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500,00 .	Per le quali sia scaduto il termine di pagamento .
	Vincolo	Il contribuente deve assolvere, preventivamente, l'intero debito erariale iscritto a ruolo per il quale è scaduto il termine di pagamento, unitamente con i relativi accessori.	Condizione indispensabile per fruire della compensazione dei crediti erariali nel modello F24.
	Crediti erariali interessati	<ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di compensazione opera in merito a: <ul style="list-style-type: none"> - imposte dirette (Irpaf, Ires); - Irap; - addizionali alle imposte dirette; - Iva; - altre imposte indirette (es.: imposta di registro). 	
	Compensazione orizzontale	Il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale" o "esterna", che interviene tra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24.	
IMPORTO LIMITE DI € 1.500,00	Limite di € 1.500,00	Il limite è costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, compresi anche i relativi accessori.	In essere al momento del versamento.
	Più cartelle	Nel caso di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento.	
	Pagamento parziale	In caso di pagamento parziale avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.	
	Sanzione per inosservanza del divieto	In presenza di debito erariale scaduto di importo superiore a € 1.500,00 , al contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.	Fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.



[ESEMPIO DI UTILIZZO DEL CREDITO ERARIALE IN COMPENSAZIONE DEL DEBITO ISCRITTO A RUOLO SCADUTO](#)



Richiesta del rimborso Iva annuale

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le **compensazioni**, e quella di € 30.000, prevista per i **rimborsi**. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 700.000,00** (elevato a € 1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

SOGGETTI INTERESSATI	Contribuenti Iva che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale.	<ul style="list-style-type: none"> L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva non è ammessa al rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione ai sensi dell'art. 5, c. 4-ter D.L. 70/1988. Il credito può essere solo riportato nell'anno successivo e utilizzato nelle liquidazioni Iva periodiche. Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni Iva inferiori all'ammontare dei ricavi presunti il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'Iva a debito relativa ai periodi successivi. La disciplina si applica anche alle società in perdita sistematica: i limiti di utilizzo del credito Iva si riferiscono all'eccedenza relativa al periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni sulle società di comodo.
	Quadro VX	<ul style="list-style-type: none"> Consente la richiesta di rimborso del credito Iva mediante la presentazione della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione annuale completa del rigo VX4 si configura, quindi, quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.
MODALITÀ DI RICHIESTA	Termini	La dichiarazione Iva 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2021 e il 30.04.2021 .
IPOTESI DI RIMBORSO	Cessazione di attività.	Importi anche inferiori a € 2.582,28
	Minore eccedenza detraibile del triennio.	
	Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.	Importo minimo € 2.582,28 Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'Iva a credito.
	Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.	
	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.	
	Operazioni non soggette all'imposta.	
	Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.	
	Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	
Se l' eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28 , il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.		

[ESEMPI DI COMPILAZIONE](#)



Rimborso Iva 2020 versata nel Regno Unito

Il recupero dell'Iva versata in un altro Stato segue il percorso della presentazione di un'istanza di rimborso secondo le regole proprie dello Stato nel quale è stata assolta l'Iva. I tempi di presentazione sono però differenti a seconda del Paese interessato. Dal 1.01.2021, con l'uscita del Regno Unito dalla comunità europea occorre rispettare il termine anticipato del 30.03.2021 per richiedere il rimborso dell'Iva.

Rimane invece fissato al 30.09.2021 la scadenza dell'invio dell'istanza di rimborso per l'Iva assolta nell'Irlanda del Nord sugli acquisti di beni nell'anno 2020.

BREXIT DAL 1.01.2021

- Il rimborso dell'Iva ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro in cui hanno fatto il versamento è effettuato secondo le regole del diritto dell'Unione europea che tengono conto del fatto che il soggetto passivo sia stabilito nell'UE o in un Paese/territorio terzo.
- Con l'uscita dal 1.01.2021 del Regno Unito dall'Unione europea, ai fini Iva e dei relativi rimborsi, si applicano regole differenti:
 - la **Gran Bretagna** (codice ISO GB) è considerata extracomunitaria per tutte le operazioni riguardanti beni e servizi;
 - l'**Irlanda del Nord** (codice ISO XI) segue le regole unionali sugli scambi di beni e le regole extra-UE per i servizi.

RICHIESTA DI RIMBORSO IVA 2020 IN RAPPORTO AL REGNO UNITO

- Gli Stati membri rimborsano l'Iva ai **soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE** alle condizioni seguenti:
 - la domanda deve essere **presentata direttamente allo Stato membro cui è chiesto il rimborso** secondo le modalità stabilite da tale Stato membro;
 - il rimborso dell'Iva **può essere subordinato a una condizione di reciprocità** (il rimborso è autorizzato soltanto se è concesso anche dal Paese o territorio terzo ai soggetti passivi stabiliti nello Stato membro interessato);
 - ciascuno Stato membro ha la **facoltà di esigere che il soggetto passivo stabilito in un Paese o territorio terzo designi un rappresentante fiscale** al fine di ottenere il rimborso dell'Iva.
- Fatto salvo l'accordo di recesso, **dal 1.01.2021** (dopo la fine del periodo di transizione), tali norme si applicano ai **rimborsi effettuati dagli Stati membri ai soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito**. Le stesse norme si applicano anche ai **soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord** per quanto riguarda il rimborso **dell'Iva assolta sui servizi** prestati negli Stati membri.

DOMANDE DI RIMBORSO RELATIVE ALL'IVA ASSOLTA ENTRO IL 31.12.2020

- A norma dell'art. 51, par. 3 dell'Accordo di recesso **un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito** deve ancora utilizzare il **portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento** per presentare **richiesta elettronica di rimborso per l'Iva pagata** rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione (quindi entro il 31.12.2020). Le stesse norme si applicano anche ai soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord per quanto riguarda il rimborso dell'Iva **assolta sui servizi prestati** negli Stati membri.
- La richiesta deve essere presentata alle condizioni stabilite dalla direttiva **entro il 31.03.2021** (scadenza anticipata rispetto a quella ordinaria del 30.09.2021).

A queste domande di rimborso, e alle precedenti, relative all'Iva esigibile (art. 14 Direttiva 2008/9/CE) prima della fine del periodo di transizione continueranno ad applicarsi le altre norme della Direttiva Iva e della Direttiva 2008/9/CE **fino a 5 anni dopo la fine del periodo di transizione**.

RIMBORSO DELL'IVA SUI BENI IN IRLANDA DEL NORD

- Secondo il protocollo di recesso **le norme unionali** in materia di rimborso dell'Iva **si applicano nell'Irlanda del Nord e all'Irlanda del Nord** (art. 8 del protocollo e sezione 1 dell'all. 3 del protocollo) nella misura in cui riguardano **acquisti di beni o beni importati**.
- I **soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord** e titolari di un numero di identificazione Iva con il **prefisso "XI"** con Iva assolta su acquisti di beni o beni importati in uno Stato membro, potranno chiedere a uno Stato membro in cui non sono stabiliti di rimborsare l'Iva ivi versata.
- I **soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro con l'Iva assolta su acquisti di beni o beni importati in Irlanda del Nord** potranno chiedere alle autorità competenti dell'Irlanda del Nord di rimborsare l'Iva ivi versata.



STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali 2021

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2021	16.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2021	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 Iva ottobre, novembre e acconto 2020 e ripresa ritenute/contributi redditi da lavoro dipendente ottobre e novembre 2020	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2021	16.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2021	17.05.2021		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2021	16.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2021	16.07.2021		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2021	20.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2021	16.09.2021		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2021	18.10.2021		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2021	16.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2021	16.12.2021		<input type="checkbox"/>	
Dicembre 2021	17.01.2022		<input type="checkbox"/>		
Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2021	17.05.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2021	20.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2021	16.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2021	16.02.2022		<input type="checkbox"/>	
	Iva solo soggetti trimestrali speciali	16.02.2022		<input type="checkbox"/>	
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2021	30.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2021	2.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2021	2.11.2021		<input type="checkbox"/>	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2021	25.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2021	25.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Marzo 2021	1° trimestre 2021	26.04.2021		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2021		25.05.2021		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2021		25.06.2021		<input type="checkbox"/>
	Giugno 2021	2° trimestre 2021	26.07.2021		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2021		25.08.2021		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2021		27.09.2021		<input type="checkbox"/>
	Settembre 2021	3° trimestre 2021	25.10.2021		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2021		25.11.2021		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2021		27.12.2021		<input type="checkbox"/>
	Dicembre 2021	4° trimestre 2021	25.01.2022		<input type="checkbox"/>
Esterometro e comunicazione liquidazioni Iva	Esterometro 2021	Gennaio 2021	30.04.2021	<input type="checkbox"/>	
		Febbraio 2021		<input type="checkbox"/>	
		Marzo 2021		<input type="checkbox"/>	
		Aprile 2021	2.08.2021	<input type="checkbox"/>	
		Maggio 2021		<input type="checkbox"/>	
		Giugno 2021		<input type="checkbox"/>	
		Luglio 2021	2.11.2021	<input type="checkbox"/>	
		Agosto 2021		<input type="checkbox"/>	
		Settembre 2021		<input type="checkbox"/>	
		Ottobre 2021	1.02.2022	<input type="checkbox"/>	
		Novembre 2021		<input type="checkbox"/>	
		Dicembre 2021		<input type="checkbox"/>	
	Comunicazione liquidazioni Iva 2021	1° trimestre 2021	31.05.2021		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2021	16.09.2021		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2021	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2021		28.02.2022		<input type="checkbox"/>	

Scadenze fiscali 2021 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Comunicazioni spese sistema tessera sanitaria	Farmacie/parafarmacie/ strutture sanitarie pubbliche-private/medici/odontoiatri/psicologi/ostetriche/infermieri/optici/tecnici di radiologia medica, per l'anno 2020	8.02.2021		<input type="checkbox"/>	
	Spese veterinarie	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Spese 1° trimestre 2021	2.08.2021		<input type="checkbox"/>	
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2021	16.03.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Iva/2021	30.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 730/2021	30.09.2021		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 770/2021	2.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. Redditi e Irap	30.11.2021		<input type="checkbox"/>	
Versamenti relativi a Redditi - Irap - Iva	Saldo annuale Iva 2020	16.03.2021	È possibile il differimento al termine di versamento delle imposte dirette con maggiorazione dello 0,40% per mese.	<input type="checkbox"/>	
	Scadenza sospensione versamenti Covid-19 2° acconto 2020 redditi	30.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	• Saldo 2020 e 1° acconto 2021 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive	30.06.2021 oppure 30.07.2021 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>	
	• Diritto C.C.I.A.A.			<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2020 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	Versamento acconto Iva 2021	27.12.2021		<input type="checkbox"/>	
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2020)	16.02.2021		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2021 rivalutazione TFR	16.12.2021		<input type="checkbox"/>	
Altri adempimenti	Istanza Inps regime agevolato contributivo (forfettari)	1.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2021		<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 ^a /3 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2020 e al 1.01.2019	30.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	Redazione e asseverazione perizia + versamento imposta sostitutiva (1 ^a rata) rivalutaz. terreni e partecipazioni al 1.01.2021			<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 ^a rata (40%) imposta sostitutiva estromissione immobili ditte individuali			<input type="checkbox"/>	
	Versamento 2 ^a rata imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1.07.2020	15.11.2021		<input type="checkbox"/>	
Imposta di bollo su documenti informatici	Versamento imposta di bollo scritture contabili elettroniche	30.04.2021		<input type="checkbox"/>	
	Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	1° trimestre 2021	31.05.2021		<input type="checkbox"/>
		Se imposta 1° trimestre è inferiore € 250	30.09.2021		<input type="checkbox"/>
		2° trimestre 2021	30.09.2021		<input type="checkbox"/>
		Se imposta di bollo del 1° e 2° trimestre è inferiore a € 250	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
		3° trimestre 2021	30.11.2021		<input type="checkbox"/>
4° trimestre 2021	28.02.2022		<input type="checkbox"/>		
IMU	Versamento acconto 2021	16.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione variazioni 2020	30.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	Versamento saldo 2021	16.12.2021		<input type="checkbox"/>	
Versamento IVS	4° trimestre 2020 (fissi)	16.02.2021		<input type="checkbox"/>	
	1° trimestre 2021 (fissi)	17.05.2021		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.06.2021		<input type="checkbox"/>	
	1° acconto 2021 con maggiorazione 0,40% (eccedenti minimale)	30.07.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2021 (fissi)	20.08.2021		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2021 (fissi)	16.11.2021		<input type="checkbox"/>	
	2° acconto 2021 (eccedenti minimale)	30.11.2021		<input type="checkbox"/>	


[CHECK LIST SCADENZE FISCALI 2021 \(COMPILABILE\)](#)



Check-list per visto di conformità ai fini Iva

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a € 5.000 annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.

La richiesta di rimborsi per importi superiori a € 30.000 può richiedere l'apposizione del visto di conformità in alternativa alla prestazione della garanzia in capo ai soggetti non "a rischio". L'apposizione del visto è unica e ha effetto sia per la compensazione sia per il rimborso.

Esempio

Visto di conformità per credito Iva

Studio			
Contribuente	P. Iva	Codice attività	
Start-up			<input type="checkbox"/>
Controllo codice attività			Sì
			No
Documentazione contabile	Il codice attività corrisponde a quello risultante dalla documentazione contabile?		<input type="checkbox"/>
Attività prevalente	Il codice attività corrisponde a quello riferito all'attività prevalente in base al volume d'affari?		<input type="checkbox"/>
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			
Tenuta delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva	Direttamente dal professionista.		<input type="checkbox"/>
	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Direttamente dal contribuente (sotto il controllo e la responsabilità del professionista).		<input type="checkbox"/>
	Da Caf imprese.		<input type="checkbox"/>
	Da società di servizi di associazione di categoria.		<input type="checkbox"/>
	Da soggetto non abilitato ad apporre il Visto di conformità.		<input type="checkbox"/>
Registri regolarmente tenuti			Sì
			No
Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono tenute e conservate regolarmente	Registro fatture emesse.		<input type="checkbox"/>
	Registro corrispettivi.		<input type="checkbox"/>
	Registro acquisti.		<input type="checkbox"/>
Corrispondenza con dati indicati in dichiarazione			Sì
			No
I dati esposti nella dichiarazione corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva?			
			<input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2019 riportato nel 2020 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva relativa a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?			
			<input type="checkbox"/>
Ammontare del credito Iva 2019 utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24.		€	
Tale importo corrisponde a quanto indicato nel modello Iva 2021?			
			<input type="checkbox"/>
Credito Iva 2020 risultante dal modello Iva 2021.		€	
Verifica della formazione del credito Iva			Sì
			No
Prevalenza di operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.			
			<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili.			
			<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili.			
			<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non soggette a imposta.			
			<input type="checkbox"/>
Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.			
			<input type="checkbox"/>

1 marzo 2021

**Check-list per visto di conformità ai fini Iva****Esempio (segue)****Visto di conformità per credito Iva**

Verifica della documentazione			Sì	No
Credito Iva dell'anno	Maggiore o uguale al volume d'affari.	Verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili (di tutti i documenti dell'anno).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Minore del volume d'affari.	Verifica dei documenti di acquisto con Iva superiore al 10% del totale Iva detratta ¹ (deve esserne conservata copia, unitamente alla check-list del controllo svolto).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Credito Iva anni precedenti	Ai fini del computo dell'ammontare del credito si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formata in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione.			
	Il controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata.			
Totale importo Iva	Importo complessivo dell'Iva detratta: € (come risulta dalla dichiarazione Iva).		x 10% = €	
Nota ¹	Se, per esempio, l'ammontare complessivo Iva detratta è € 100.000, devono essere controllate tutte le fatture con Iva superiore a € 10.000.			

Controlli successivi (consigliati da Cndcec)	Risposte	Importi	Osservazioni
Il soggetto è esportatore abituale?			
Il soggetto è una società non operativa?			
Contabilità Iva manuale o meccanografica?			
I registri risultano regolarmente tenuti in base alla normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?			
Se i registri sono meccanografici la stampa è già stata fatta in versione definitiva?			
Le liquidazioni risultano stampate/trascritte?			
Per le liquidazioni a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?			
In presenza di credito Iva anno precedente, sono stati controllati gli eventuali utilizzi in compensazione orizzontale?			
Gli imponibili del quadro VE corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'iva a debito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
Gli imponibili del quadro VF corrispondono ai totali dei relativi registri distinti per aliquota?			
Risultano corretti gli importi dell'iva a credito applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente?			
In presenza di regimi o metodi particolari (esempio: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione, risultano formalmente corretti i relativi calcoli?			
Gli importi riportati nelle comunicazioni delle liquidazioni Iva corrispondono alle relative liquidazioni periodiche riportate sui registri?			
Gli importi della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?			

Controllo finale	Sì	No
Tutti i controlli e le verifiche hanno dato esito positivo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Data

Firma professionista abilitato

[CHECK LIST VISTO DI CONFORMITÀ PER CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)[VERIFICA FATTURE EMESSE \(COMPILABILE\)](#)[VERIFICA FATTURE ACQUISTI \(COMPILABILE\)](#)[VERIFICA LIQUIDAZIONI PERIODICHE \(COMPILABILE\)](#)[CHECK LIST INTERNA PER RIMBORSO IVA \(COMPILABILE\)](#)

**Check list ristori Covid**

Si propone una check list riepilogativa dei dati relativi ai principali ristori introdotti a fronte dell'emergenza Covid-19.

CHECK LIST RISTORI COVID

Tipo di contributo		Importo	
Contributo fondo perduto perdita ricavi		€	2.000,00
• Contabilizzato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data incasso	14.07.2020
• Tassazione Irpef/Ires/Irap		No	
- Ripresa in diminuzione quadro Redditi/Irap		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Compensazione in F24		No	
- Importo compensato		€
• Cessione credito		No	
• Compilazione Quadro RU		No	
• Compilazione Quadro RS (aiuti di Stato)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Documenti da conservare:			
<input checked="" type="checkbox"/> Verifica calo di fatturato	<input type="checkbox"/> Verifica codice Ateco	<input checked="" type="checkbox"/> Bonifico ricevuto da AE	
• Indicazione in nota integrativa (solo per società di capitali):		<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
- prospetto aiuti di Stato;		<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
- ricavi straordinari.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Tipo di contributo		Importo	
Contributo fondo perduto centri storici		€
• Contabilizzato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data incasso
• Tassazione Irpef/Ires/Irap		No	
- Ripresa in diminuzione quadro Redditi/Irap		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Compensazione in F24		No	
- Importo compensato		€
• Cessione credito		No	
• Compilazione Quadro RU		No	
• Compilazione Quadro RS (aiuti di Stato)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Documenti da conservare:			
<input type="checkbox"/> Verifica calo fatturato	<input type="checkbox"/> Verifica ubicazione nella zona A		
<input type="checkbox"/> Verifica capoluogo di Provincia o Città metropolitana e presenza turisti stranieri			
• Indicazione in nota integrativa (solo per società di capitali):		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
- prospetto aiuti di Stato;		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
- ricavi straordinari.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

Tipo di contributo		Importo	
Contributo fondo perduto centri commerciali		€
• Contabilizzato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Data incasso
• Tassazione Irpef/Ires/Irap		No	
- Ripresa in diminuzione quadro Redditi/Irap		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Compensazione in F24		No	
- Importo compensato		€
• Cessione credito		No	
• Compilazione Quadro RU		No	
• Compilazione Quadro RS (aiuti di Stato)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
• Documenti da conservare:			
<input type="checkbox"/> Verifica calo fatturato	<input type="checkbox"/> Verifica Codice ATECO	<input type="checkbox"/> Verifica ubicazione	
• Indicazione in nota integrativa (solo per società di capitali):		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
- prospetto aiuti di Stato;		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
- ricavi straordinari.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	

- omissis -

[CHECK LIST RISTORI COVID \(COMPILABILE\)](#)



Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2021

Si propone una check list utile per la raccolta dei dati inerenti la stesura della Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 2021.

Certificazione		Scadenza	
Dividendi		16.03	<input type="checkbox"/>
Ritenute interessi attivi (esempio: finanziamenti soci fruttiferi)		16.03	<input type="checkbox"/>
Certificazione Unica	Ordinaria	16.03 (Trasmissione all'Agenzia Entrate) ¹	<input type="checkbox"/>
	Sintetica	16.03 (Consegna al percipiente)	<input type="checkbox"/>

Lavoro autonomo – Raccolta dati

- Copia fatture professionisti
- Copia fatture intermediari di commercio
- Copia fatture minimi e forfettari
- Copia degli F24
- Compilazione registro compensi a terzi

Brogliaccio compensi a terzi – Anno 2020

Percipiente		Mario Rossi								
Nato a		Milano (MI)			il		1.02.1960			
Codice fiscale		RSSMRA60B01F205S			P. Iva		01410480541			
Anno	Caus.	Data pagam.	Onorari	Iva	Rimborsi	Totale	Impon. Irpef	Rit. acconto	Totale pagato	Tot. non pagato
2020	Provvigioni novembre	10.12	2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05
Totale			2.082,14	458,07		2.540,21	1.041,07	239,45	2.222,16	318,05

- Distinta versamento ritenute

Distinta versamento ritenute

Data versamento		16.01.2021		Riferimenti F24					
Percipiente	Numero fattura	Data fattura	Codice tributo	Mese pagamento	Importo ritenuta acconto	Importo pagato			
Mario Rossi	21	27.11.2020	1040	Dicembre	239,45	239,45			
Totale						239,45			

Nota¹

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate è fissato al 2.11 analogamente a quanto previsto per il Mod. 770 (la scadenza è posticipata al 2.11. in quanto il 31.10 cade di domenica e l'1.11. è festivo).



[CHECK LIST CERTIFICAZIONE UNICA LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI 2021 \(COMPILABILE\)](#)



Certificazione degli utili corrisposti

In data 11.02.2021 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni al modello da utilizzare per l'attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

Le istruzioni sono state aggiornate precisando che dal 1.01.2020 i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

La certificazione degli utili corrisposti nel 2020 deve essere rilasciata **entro il 16.03.2021**.

I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

Nello schema di certificazione è recepita l'equiparazione del trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1.01.2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, che prevede una omogenea tassazione a titolo di imposta.

Tuttavia, **alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata nel periodo compreso tra il 1.01.2018 ed il 31.12.2022 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.**

Tavola n. 1 Tassazione dei dividendi erogati da società residente a persona fisica per partecipazione qualificata

Anno di formazione dell'utile	Delibera di distribuzione	Tassazione	Certificazione utili
Fino al 2007	Fino al 2022	Imponibile il 40,00%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2008 al 2016	Fino al 2022	Imponibile il 49,72%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Nel 2017	Fino al 2022	Imponibile il 58,14%	Sì
	Dal 2023	Ritenuta 26% sul 100%	No
Dal 2018	Dal 2018	Ritenuta 26% sul 100%	No

Tavola n. 2 Schema di certificazione relativa a utili corrisposti a persona fisica in relazione a partecipazioni qualificate (con utili formati nel 2017)

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO 2020

€

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale: 00123456789 Cognome e Nome o Denominazione: Alfa S.r.l.

Comune: Mantova Prov. MN Cap. 46100

Via e numero civico: Via Cavour, n. 10 Codice del soggetto che rilascia la certificazione: A

... omissis ...

SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

Codice fiscale: RSSMRA44P07C118J Cognome ovvero Denominazione: Rossi

Nome (solo per le persone fisiche): Mario Sesso (M o F): M Data di nascita (giorno mese anno): 07 | 09 | 1944 Comune (o Stato estero) di nascita: Mantova Prov. MN

Comune del domicilio fiscale: Mantova Prov. MN Via e numero civico: Via Verdi, n. 300

Codice stato estero: Codice di identificazione fiscale estero:

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Numero azioni o quote	Percentuale contitolari	Dividendo unitario	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016
25 20.000	26	27 6,50	28	29
30 130.000,00	31	32	33	34

... omissis ...

ANNOTAZIONI

Delibera assembleare del 30.06.2020

DATA

giorno mese anno
31 | 03 | 2021

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE

Francesco Bianchi



Tipologie di bilancio per le società di capitali

Si presenta uno schema sintetico inerente gli adempimenti obbligatori relativi alle tipologie di bilancio presenti per le società di capitali.

Denominazione sociale		Beta S.r.l.	
Dati di bilancio		2020	2019
Volume ricavi		8.900.000,00	7.900.000,00
Totale attivo		4.200.000,00	4.000.000,00
Dipendenti		20	19

Adempimenti	<input type="checkbox"/> Bilancio per micro impresa ¹	<input checked="" type="checkbox"/> Bilancio abbreviato ²	<input type="checkbox"/> Bilancio ordinario ³
Possibilità di capitalizzare spese di ricerca e costi di pubblicità.	No	No	No
Presenza area straordinaria conto economico.	No	No	No
Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.	Sì	Sì	Sì
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al fair value.	No	Sì	Sì
Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato.	No	No	Sì
Presenza conti d'ordine.	No	No	No

Note			Requisiti dimensionali*	Documenti che compongono il bilancio
	1.	Bilancio per micro impresa	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 350.000 Totale attivo ≤ 175.000 Dipendenti ≤ 5 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale (con integrazioni)** Conto economico
	2.	Bilancio abbreviato (piccole Imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi ≤ 8.800.000 Totale attivo ≤ 4.400.000 Dipendenti ≤ 50 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
	3.	Bilancio ordinario (grandi imprese)	<ul style="list-style-type: none"> Volume ricavi > 8.800.000 Totale attivo > 4.400.000 Dipendenti > 50 	<ul style="list-style-type: none"> Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione sulla gestione Rendiconto finanziario
* 2 su 3 di tali parametri non devono essere superati per 2 esercizi consecutivi per accedere alle semplificazioni previste per microimprese e piccole imprese.				
** Per l' esonero dalla nota integrativa devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e compensi ad amministratori e sindaci. Per l' esonero dalla relazione sulla gestione è necessario un maggior dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante.				



[CHECK LIST TIPOLOGIE BILANCIO PER SOCIETÀ DI CAPITALI \(COMPILABILE\)](#)



Bilancio in forma abbreviata

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 C.C., possono iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, anziché adottare il criterio del costo ammortizzato.

Ai soggetti che redigono il bilancio abbreviato si applica il principio di derivazione rafforzata (ad esclusione delle micro imprese). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui tali soggetti decidano di applicare comunque il criterio del costo ammortizzato, tale scelta assume rilevanza anche ai fini fiscali.

SOGGETTI

Società di capitali che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Che nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi non hanno superato 2 dei 3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla tipologia di limite).

DOCUMENTI

Stato patrimoniale

- Devono essere indicate solo le voci con:
 - lettere maiuscole;
 - numeri romani.
- Sono possibili alcuni raggruppamenti.

Conto economico

Alcune voci possono essere raggruppate

Nota integrativa

- Fermo restando le indicazioni richieste dall'art. 2423, cc. 3 e 4, art. 2423-ter, cc. 2 e 5, art. 2424, c. 2, art. 2426, c. 1, nn. 4) e 6), la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste:
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 1), 2), 6) [per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 8), 9), 13), 15) [per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 16), 22-bis), 22-ter) [per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici];
 - dall'art. 2427, c. 1, nn. 22-quater), 22-sexies) [per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato];
 - dall'art. 2427-bis, c. 1, n. 1).

Rendiconto finanziario

Esonero dall'obbligo (in vigore dal 1.01.2016).

Relazione gestione

Esonero

Purché le voci di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 2428 C.C. siano indicate in nota integrativa.

LIMITI DA NON SUPERARE

Descrizione	Valori di bilancio
Totale attivo stato patrimoniale	€ 4.400.000,00
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	€ 8.800.000,00
N. dipendenti occupati in media nell'esercizio	50



[VOCI RAGGRUPPABILI NEL CONTO ECONOMICO E NELLO STATO PATRIMONIALE \(COMPILABILE\)](#)



[DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO \(COMPILABILE\)](#)

1 marzo 2021



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Versamento taxa annuale libri sociali 2021

Entro il 16.03 le società di capitali, società consortili, aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti devono provvedere al versamento della taxa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfetaria, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.r.l.s. • S.p.a. • S.a.p.a. 	
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 	
	Soggetti esonerati	Società di capitali dichiarate fallite	<ul style="list-style-type: none"> • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione. • Consorzi che non hanno la forma di società consortile. <ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C., dovendo istituire quelle previste dalla legge fallimentare, che devono essere vidimate dal giudice delegato "senza spese" (Trib. Torino, ord. 19.02.1996). • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale (C.M. 108/1996, risposta 12.1.3), l'ipotesi di esonero dal pagamento della taxa annuale forfetaria di concessione governativa.
IMPORTO	Misura forfetaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2020	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46
VERSAMENTO	Mod. F24 - sezione Erario	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2021
		Entro il 16.03.2021	
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 	
	Società costituite dopo il 1.01.2021	<ul style="list-style-type: none"> • Versamento della taxa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara. • L'attestazione deve essere esibita all'Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività. 	

[PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24](#)[PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINO POSTALE \(SOCIETÀ COSTITUITE DOPO IL 1.01.2021\)](#)[SCRITTURA CONTABILE PER PAGAMENTO TASSA ANNUALE LIBRI SOCIALI](#)[SINTESI DELLE FORMALITÀ INIZIALI PER SCRITTURE CONTABILI](#)



Contabilizzazione dell'autoliquidazione Inail

Trascorso il termine per presentare l'autoliquidazione Inail, si riassumono le modalità di contabilizzazione dei premi versati.

Esempio n. 1

Modello F24 per pagamento acconto e saldo Inail in unica rata

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati		
INAIL	13500	00787878	39	902021	P	1.650,00			
									+/- SALDO (I-L)
					TOTALE I	1.650,00 L			+ 1.650,00
	codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
									+/- SALDO (M-N)
					TOTALE M				N
FIRMA									SALDO FINALE
									EURO + 1.650,00

Esempio n. 2

Acconto e saldo Inail

P C II 5 quater	P C IV 1	A - Acconto							
			16.02.n						
		Acconto Inail	a	Banca c/c					1.570,00
		<i>Versamento acconto Inail esercizio "n".</i>							
		B1 - Contributi di competenza con posizione finale a debito							
			31.12.n						
E B 9 b	P D 13 P C II 5 quater	Assicurazione infortuni	a	Diversi					1.610,00
			a	Inail c/versamento		40,00			
			a	Acconto Inail		1.570,00			
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>							
		B2 - Contributi di competenza con posizione finale a credito							
			31.12.n						
E B 9 b P C II 5 quater	P C II 5 quater	Diversi	a	Acconto Inail					1.570,00
		Assicurazione infortuni				1.500,00			
		Credito Inail				70,00			
		<i>Contributi Inail dell'anno "n".</i>							
		C1 - Pagamento posizione finale a debito (B1)							
			16.02.n+1						
P D 13 P C II 5 quater	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c					1.650,00
		Inail c/versamento				40,00			
		Acconto Inail				1.610,00			
		<i>Versamento saldo contributi Inail anno "n" e acconto anno "n+1".</i>							
		C2 - Pagamento posizione finale a credito (B2)							
			16.02.n+1						
P C II 5 quater	P C II 5 quater P C IV 1	Acconto Inail	a	Diversi					1.500,00
			a	Credito Inail		70,00			
			a	Banca c/c		1.430,00			
		<i>Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n".</i>							



Scadenze e adempimenti di bilancio

Si schematizzano i principali adempimenti connessi al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio, evidenziandone i fondamentali aspetti operativi e le soluzioni ritenute più cautelative ai fini civilistici e fiscali. Si ricorda che è necessario depositare, presso il Registro delle Imprese, il bilancio compilato secondo lo standard Xbrl. L'ESMA ha pubblicato la nuova tassonomia 2020 e l'aggiornamento della Conformance Suite per la predisposizione delle RFA nel formato Inline XBRL a partire dal 2021. Il Regolamento ESEF ha previsto che a partire dall'esercizio 2020 debbano essere redatti nel nuovo formato XHTML e iXBRL i prospetti consolidati di conto economico e di stato patrimoniale. Tra il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa è stato raggiunto l'accordo sulla proroga di un anno dell'entrata in vigore del Regolamento ESEF. Gli Stati membri dovranno confermare l'adesione. Sarà lasciata la facoltà agli emittenti di applicarlo anticipatamente. Con l'esercizio successivo, l'adozione sarà estesa anche alla relazione finanziaria e alla nota integrativa.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Bilancio consolidato o particolari esigenze
<ul style="list-style-type: none"> Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - stato patrimoniale; - conto economico; - nota integrativa; - rendiconto finanziario (se obbligatorio). 	Comunicazione al collegio sindacale, se istituito, entro i 30 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.	31.03 ¹	30.05 ¹
Redazione della relazione sulla gestione da parte degli amministratori (se obbligatoria).	Il bilancio deve restare depositato nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino a che sia approvato.		
Comunicazione del bilancio e della relazione agli organi di controllo.			
Deposito del bilancio e delle relazioni degli amministratori e degli organi di controllo nella sede della società, unitamente ad altri eventuali allegati.	Entro i 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. E fino a quando il bilancio non sia approvato.	15.04 ¹	14.06 ¹
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ² .	Entro gli 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04 ¹	21.06 ¹
Assemblea di approvazione del bilancio ³ .	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ⁴ .	30.04 ¹	29.06 ¹
Deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese (via telematica).	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.	30.05 ¹	29.07 ¹
Presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica.	Entro l'ultimo giorno del 11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.	30.11 Se l'esercizio coincide con l'anno solare.	
Annotazione e sottoscrizione del bilancio sul libro degli inventari.	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.	È regolare la tenuta con sistemi elettronici dei registri anche se non materializzati su supporti cartacei nei termini di legge.	

Note

- In caso di anno bisestile si toglie un giorno.
- L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese (art. 2479-bis C.C.).
- L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, se previsto dallo statuto, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società (art. 2478-bis e art. 2364, c. 2 C.C.). In sede di conversione in legge del decreto Milleproroghe è stato previsto che, a prescindere dalle particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società richiesta dall'art. 2364 C.C. per le Spa e dall'art. 2478-bis C.C. per le Srl, le società possono fruire del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e per eventuali nomine di amministratori e sindaci (29.06.2021).



Decisioni dei soci a distanza

L'art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 ha prorogato le disposizioni all'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18 che dispongono la possibilità per le S.p.a., le S.a.p.a., le S.r.l. e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

Previsione atto costitutivo

- Nelle S.r.l. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono affidati alla decisione dei soci che, qualora sia previsto dall'atto costitutivo, può essere adottata anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
- In tale caso, la decisione dei soci deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dei soci.

Deposito Registro delle Imprese

- Come documento di approvazione del bilancio d'esercizio deve essere depositato il "**Verbale della decisione assunta dai soci**". Tale documento deve attestare che, in una certa data, i soci, mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta, hanno approvato il bilancio d'esercizio.
- In aggiunta a tale documento non è necessario acquisire anche i singoli consensi: **il documento ricognitivo della decisione sociale deve, infatti, segnalare che quest'ultima è il risultato delle singole adesioni, espresse per iscritto.**
- Non è equivalente alla produzione del cd. "Verbale della decisione" la semplice trasmissione dei consensi manifestati dai soci: i consensi attestano, infatti, le singole decisioni dei soci e non la **decisione sociale. Quest'ultima, invece, è ciò che deve essere documentato e presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese.** Spetta agli amministratori curare la trascrizione nei libri sociali delle decisioni assunte.

Socio unico

Nel caso la società sia posseduta da un unico socio è sufficiente allegare la copia della sua decisione.

ASSEMBLEE A DISTANZA

- L'art. 6, c. 3 D.L. 183/2020 (Milleproroghe) ha prorogato le disposizioni dell'art. 106, c. 2 D.L. 17.03.2020, n. 18, che dispongono la possibilità per le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, di prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
 - l'espressione del **voto in via elettronica** o per corrispondenza;
 - l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione**;
 - e che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Tali disposizioni ricomprendono tutte le assemblee convocate entro il **31.07.2021**.

- Con particolare riguardo alle **S.r.l.**, è consentito ai soci l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, eventualmente in deroga alle disposizioni statutarie.
- Per l'assemblea delle **S.p.a. quotate** è incentivato il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti; nel caso la partecipazione in assemblea avvenga mediante un rappresentante designato (art. 135-undecies Tuf), tutte le proposte di deliberazione devono essere pubblicate prima dell'assemblea.

Anche se la norma non si esprime, è possibile ritenere che anche le adunanze degli organi di amministrazione (Consiglio di amministrazione e consigli di gestione) e di controllo (collegi sindacali, ecc.) possano svolgersi con le medesime modalità.

Secondo Assonime, sarebbe opportuno precisare meglio se nel termine indicato dalla norma deve **tenersi l'assemblea** ovvero **deve essere pubblicato l'avviso di convocazione**, il quale già soddisfa le esigenze di informativa dei soci. Inoltre, ritiene opportuno eliminare il limite temporale «e comunque non oltre il 31.03.2021» così che la disposizione cessi i suoi effetti con la cessazione dello stato di emergenza. Si attende quindi un intervento del legislatore che consideri tali esigenze (news Assonime 14.01.2021).



[FAC SIMILE VERBALIZZAZIONE DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA DEI SOCI \(COMPILABILE\)](#)



NON SOLO IMPRESA

Aliquote contributive 2021 Gestione Separata Inps

L'art. 2, c. 57 della L. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, di cui all'art. 2, c. 26 della L. 335/1995, l'aliquota contributiva e di computo dall'anno 2021 è pari al 33%. Sono inoltre in vigore, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita Iva, l'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51%; l'aliquota pari allo 0,50% utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; l'aliquota dello 0,22%, disposta dall'art. 7 del D.M. 12.07.2007. L'art. 1, c. 398 L. 178/2020 ha disposto un **aumento dell'aliquota** di cui all'art. 59, c. 16 L. 449/1997, **pari a 0,26%** per l'anno 2021 e pari a 0,51% per l'anno 2022 e per l'anno 2023. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disposizione, che ha previsto l'erogazione da parte dell'Istituto dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Non è stato modificato quanto previsto in merito all'ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, a titolo di tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. **Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie**, l'aliquota per il 2021 è confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).

Categorie interessate		Massimale 2021	IVS	Aliquota aggiuntiva	Totale aliquota
Collaboratori e figure assimilate	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 103.055,00	24,00%	---	24,00%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie senza la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (venditore porta a porta, associati in partecipazione, componenti di commissioni e colleghi, amministratori di enti locali, rapporti occasionali autonomi, medici in formazione specialistica) ¹ .		33,00%	0,72%	33,72%
	Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie con la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica) ¹ .			0,72% (+) 0,51%	34,23%
Liberi professionisti	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	Fino a € 103.055,00	24,00%	---	24,00%
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.		25,00%	0,72% (+) 0,26%	25,98%

VERSAMENTO

Collaboratori

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento **entro il 16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.

Professionisti

Per quanto concerne i professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle **scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2020, 1° e 2° acconto 2021).

Nota¹

Le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Ne consegue che il versamento dei contributi in favore dei collaboratori con redditi assimilati al lavoro dipendente è riferito a prestazioni effettuate entro il 31.12.2020 e, pertanto, devono essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2020 (24% per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72% per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL; 34,23% per chi è anche obbligato ad aliquota DIS-COLL).



Lotteria degli scontrini

Dal 1.02.2021 gli acquisti di beni e servizi di almeno € 1,00, pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, generano biglietti virtuali validi per partecipare alla 1ª estrazione.

La Lotteria prevede premi sia per chi compra sia per chi vende. Giovedì 11.03 è fissata la 1ª estrazione mensile che distribuirà premi da € 100.000,00 a 10 acquirenti e premi da € 20.000,00 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1.02 al 28.02. Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da € 25.000 per chi compra e 15 premi da € 5.000,00 per chi vende. A inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1.02 al 31.12.2021 assegnando € 5 milioni a un acquirente e € 1 milione a un esercente.

A decorrere dal 1.03.2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito Internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

PARTECIPAZIONI

- Possono partecipare alla Lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno € 1,00 di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
- Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto.
- Si tratta di un codice a barre e alfanumerico che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it).
- Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone o tablet) per essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto.

BIGLIETTI VIRTUALI

- Se l'importo della spesa è almeno pari a € 1,00 e il pagamento avviene tramite mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), lo scontrino elettronico che l'esercente invia telematicamente produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a € 1.000,00.
- Successivamente all'estrazione dei biglietti vincenti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice fiscale dell'acquirente e alla partita Iva dell'esercente risultati vincitori.
- Non possono partecipare alla Lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

PREMI

Estrazioni annuali	Estrazioni mensili	Estrazioni settimanali
1 premio da € 5.000.000 per chi compra	10 premi da €100.000 per chi compra	15 premi da € 25.000 per chi compra
1 premio da € 1.000.000 per chi vende	10 premi da € 20.000 per chi vende	15 premi da € 5.000 per chi vende

VINCITE

- Le vincite sono comunicate tramite Pec all'indirizzo comunicato nell'area riservata del Portale lotteria (per gli esercenti, nell'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, INI-PEC).
- In assenza di una PEC, la comunicazione è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione segnalerà l'obbligo di recarsi, entro novanta giorni, presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il premio arriverà direttamente tramite bonifico bancario o postale.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

- **Per giovedì 11.03.2021** è fissata la prima estrazione che decreterà i primi 20 vincitori fra quanti, acquistando e vendendo, abbiamo prodotto scontrini trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.02 al 28.02.2021.
- Le estrazioni mensili saranno effettuate, poi, **ogni 2° giovedì del mese**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l'estrazione. **Da giugno** si aggiungeranno anche le **estrazioni settimanali, sempre di giovedì**, fra tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente. Prima estrazione settimanale fissata per giovedì 10.06.2021.
- Infine, **l'estrazione annuale**, che vale un premio da € 5 milioni per l'acquirente e € 1 milione per l'esercente e per cui competono tutti i biglietti generati da corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno. Alla prima estrazione annuale - che si terrà a inizio 2022 - si concorrerà però con tutti i biglietti generati dal 1.02 al 31.12.2021.

1 marzo 2021



AGEVOLAZIONI

Finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi

Smart Money mira a favorire il rafforzamento del sistema delle start-up innovative italiane sostenendole nella realizzazione di progetti di sviluppo e facilitandone l'incontro con l'ecosistema dell'innovazione. Le agevolazioni sono concesse a fronte:

- del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema dell'innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
- dell'ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni le *start-up innovative* che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
 - sono classificabili come piccole imprese;
 - sono regolarmente costituite da meno di 24 mesi e iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese;
 - si trovano nelle prime fasi di avviamento dell'attività o nella prima fase di sperimentazione dell'idea d'impresa (*pre-seed*), oppure sono nella fase di creazione della combinazione *product/market fit (seed)*;
 - hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
 - non operano nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura.
- Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire una *start-up innovativa* purché, **entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni**, l'impresa sia stata costituita e sia stata inoltrata la domanda di iscrizione nella sezione ordinaria e speciale del Registro delle Imprese.
- Sono abilitati ad operare nell'ambito degli interventi "Smart Money" i seguenti attori dell'ecosistema dell'innovazione:
 - incubatori certificati e acceleratori;
 - *innovation hub*, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all'ecosistema dell'innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo;
 - organismi di ricerca.
- Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio i seguenti ulteriori attori:
 - *business angels*;
 - investitori qualificati.

PROGETTI
E SPESE
AMMISSIBILI

- Il bando prevede 2 linee di intervento.
 1. **Le *start-up innovative* devono presentare un progetto di sviluppo avente le seguenti caratteristiche:**
 - essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;
 - prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo o, in alternativa, prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca di professionalità reperibili sul mercato;
 - essere finalizzato a realizzare il prototipo (*Minimum Viable Product*) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori.
 Le **spese ammissibili** devono essere:
 - **sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi** dalla data di adozione della delibera di ammissione;
 - di importo complessivo **non inferiore a € 10.000,00, al netto di Iva.**
 2. **Investimenti nel capitale di rischio ammissibili**
Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle *start-up innovative* che abbiano già beneficiato del sostegno ai piani di attività di cui alla precedente linea di intervento al fine di accompagnarne l'ulteriore crescita. Il predetto investimento in *equity* deve avere le seguenti **caratteristiche:**
 - essere attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati;
 - essere attuato in sede di costituzione della *start-up innovativa* (se soggetti ancora da costituirsi, alla data di domanda) o successivamente alla costituzione, **ferma restando l'attuazione in data successiva a quella di adozione della delibera di ammissione ed entro i 24 mesi successivi alla medesima data;**
 - essere di importo **non inferiore a € 10.000,00;**
 - non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della *start-up innovativa*, anche per effetto della conversione di strumenti finanziari di *quasi-equity* eventualmente sottoscritti;
 - essere detenuto per un **periodo non inferiore a 18 mesi;**
 - non essere attuato tramite piattaforme internet di *equity crowdfunding*.
 Il versamento delle risorse previste dall'investimento nel capitale di rischio deve essere effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del medesimo.

CONTRIBUTI

- Le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo a fondo perduto**, in misura **pari all'80%** delle **spese sostenute** e ritenute ammissibili per l'attuazione dei piani di attività, nel limite **massimo di € 10.000,00** per *start-up innovativa*.
- A fronte dell'investimento nel capitale dell'impresa operato da un attore dell'ecosistema dell'innovazione, alla medesima impresa è riconosciuto un'ulteriore agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, in misura pari al 100% dell'investimento nel capitale di rischio attuato dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione abilitati, nel **limite complessivo di € 30.000,00 per start-up innovativa.**



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2021

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 1 marzo	Definizioni agevolate	Versamento - Termine di versamento delle rate in scadenza nel 2020 relative a rottamazione-ter e saldo e stralcio (D.L. 137/2020). Un comunicato del MEF ha recentemente prorogato la scadenza.
	Sospensione attività di notifica e pignoramenti	Ripresa - Cessati gli effetti della sospensione il 28.02.2021, dal 1.03 riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (D.L. 7/2021).
	Lotteria degli scontrini	Segnalazioni - Dal 1.03.2021 è possibile segnalare all'Agenzia delle Entrate il rifiuto dell'esercente all'acquisizione del codice lotteria (D.L. 183/2020).
Martedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2021, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
Martedì 10 marzo	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020.
	Documenti informatici	Conservazione - Termine entro il quale procedere alla conservazione in modalità elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali relativi al 2019.
Lunedì 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).	
Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 16.02 al 15.03.2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria , tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Comunicato Ag. Entrate 22.01.2021).	
Martedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Assistenza fiscale	Ricezione dei dati mod. 730-4: Termine di invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi al mod. 730-4 per il 2021 (quadro CT della Certificazione Unica) per i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente ovvero che non hanno provveduto all'aggiornamento dell'indirizzo telematico in caso di variazione dell'intermediario (Circ. Ag. Entrate 3/E/2019).
	Sostituti d'imposta	Certificazione Unica 2021 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate, per via telematica e di consegna ai percipienti della certificazione unica. L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31.10.2021 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

**Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)**

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 16 marzo (segue)	Certificazione utili societari	Adempimento - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2020.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2021, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2021. Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'Iva a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
	Sospensione versamenti per Covid	Ripresa - Versamento della 3ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) di Iva, ritenute sospese scadenti a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020).
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Ripresa contributi sospesi - Termine di versamento della 3ª rata (di massimo 24) del restante 50% dei contributi previdenziali sospesi per Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (Mess. Inps 3882/2020). Termine di versamento in unica soluzione o della 1ª rata (di massimo 4) dei contributi in scadenza a novembre e dicembre 2020 (D.L. 137/2020). Agricoltura - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 3° trimestre 2020.
	Tassa concessioni governative	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.
	Mod. 730 precompilato	Spese di istruzione, funebri, frequenza asili nido, recupero edilizio e riqualificazione energetica - Entro il 16.03 università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, per ciascuno studente, una comunicazione delle spese di istruzione sostenute nel 2020. Allo stesso modo, i soggetti che emettono fatture relative a spese funebri devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese funebri sostenute nel 2020, con riferimento a ciascun decesso. Gli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido devono trasmettere, entro il 16.03, all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nel 2020. Banche e Poste devono inviare all'Agenzia Entrate i dati relativi ai bonifici per spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2020 (D.M. Finanze 13.01.2016). Condominio - Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, gli amministratori di condominio trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 16.03 di ciascun anno, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini (D.M. Economia 1.12.2016). Spese veterinarie - Termine di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria delle spese veterinarie relative al 2020 (art. 16-bis, c. 4 D.L. 124/2019). Spese scolastiche - I soggetti di cui all'art. 1 della L. 10.03.2000, n. 62 (scuole statali e paritarie), costituenti il sistema nazionale di istruzione, comunicano all'Agenzia delle Entrate, facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022, le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori (prov. Ag. Entrate 9.02.2021, n. 39069). Erogazioni liberali - Onlus, Aps, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico ovvero lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, in via facoltativa , una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili o detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche (D.M. Finanze 3.02.2021).



Principali adempimenti mese di marzo 2021 (segue)

Scad. 2021	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Giovedì 25 marzo	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Martedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Bilancio	Adempimento - Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
Mercoledì 31 marzo	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Sospensione attività di riscossione	Versamenti - Termine di versamento degli importi di cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento sospesi e in scadenza del 8.03.2020 al 28.02.2021 (D.L. 7/2021).
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritture obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Lavoro agile	Modalità semplificate - Fino al 31.03.2021 i datori di lavoro possono attivare il lavoro agile senza accordo individuale e con modalità di comunicazione semplificate (D.L. 183/2020).
	Sorveglianza Sanitaria eccezionale	Obbligo - Fino al 31.03.2021 vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili (D.L. 183/2020).
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 31.03.2021 è possibile prorogare o rinnovare contratti a termine anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (L. 178/2020).
	Licenziamento	Divieto - Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale (L. 178/2020).
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2020 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2020 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].
	Corrispettivi telematici	Tracciato - Fino al 31.03.2021 i produttori di registratori telematici possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di modelli già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 1.04.2021 diventerà obbligatorio l'utilizzo del nuovo tracciato telematico (versione 7.0 di giugno 2020) [Prov. Ag. Entrate 23.12.2020].
	Assemblee societarie	Svolgimento in videoconferenza - Fino al 31.03.2021 le assemblee societarie e degli enti non commerciali potranno tenersi mediante modalità telematiche (D.L. 183/2020). In sede di conversione in legge del D.L. 183/2020 tale termine è stato prorogato al 31.07.2021.
	Statuti ETS	Adeguamento - Fino al 31.03.2021 Onlus, Odv, Aps e imprese sociali possono procedere all'adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore mediante maggioranze semplici (D.L. 125/2020).
Enti locali	Bilanci preventivi - Termine di approvazione dei bilanci di previsione 2021-2023 degli enti locali (D.M. 13.01.2021).	
Superbonus 110%	Comunicazione opzione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in relazione alle spese per interventi edilizi effettuati nell'anno precedente (art. 119 D.L. 34/2020).	

Nota	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------	--